Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 16 luglio 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 giugno 1966, n. **525.**

Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di Genova un'area di mq. 6.330 circa dell'immobile demaniale denominato ex Ospedale militare della Chiappella, sito in Genova, nonchè i diritti di comproprietà dei 3/5 di una striscia di terreno di mq. 635 circa dell'immobile stesso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata, per il prezzo di lire 295 milioni, all'Amministrazione provinciale di Genova, della parte dell'immobile demaniale denominato « ex Ospedale della Chiappella », risultante dall'annessa planimetria, sito in Genova, da destinare alla costruzione di edifici scolastici, e costituita:

dal lotto II, esteso metri quadrati 2.340 circa confinante a nord con proprietà Pozzo Erminia maritata Pugno e con proprietà del condominio del caseggiato di via Milano civico n. 40; ad est con proprietà della Società edilizia « Invernizzi »; a sud con striscia di terreno in comproprietà tra i lotti I, II, III, IV e V; ad ovest con il lotto IV;

dal lotto III esteso metri quadrati 2.090 circa confinante a nord con striscia di terreno in comproprietà tra i lotti I, II, III, IV e V; ad est con il lotto I; a sud con la via Cantore mediante muro di sostegno della proprietà demaniale; ad ovest con il lotto VI e con il lotto V;

dal lotto IV esteso metri quadrati 1.900 circa confinante a nord con proprietà Agrifoglio e con proprietà Pozzo Erminia maritata Pugno; ad est con il lotto II; a sud con striscia di terreno in comproprietà tra i lotti I, II, III, IV e V; ad ovest con il lotto V e la già nominata proprietà Agrifoglio;

dalla comproprietà per tre quinti della striscia di terreno estesa metri quadrati 635 circa sita fra i lotti I, II, III, IV e V.

Il Ministro per le finanze provvederà alla approvazione del relativo atto con proprio decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1966

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
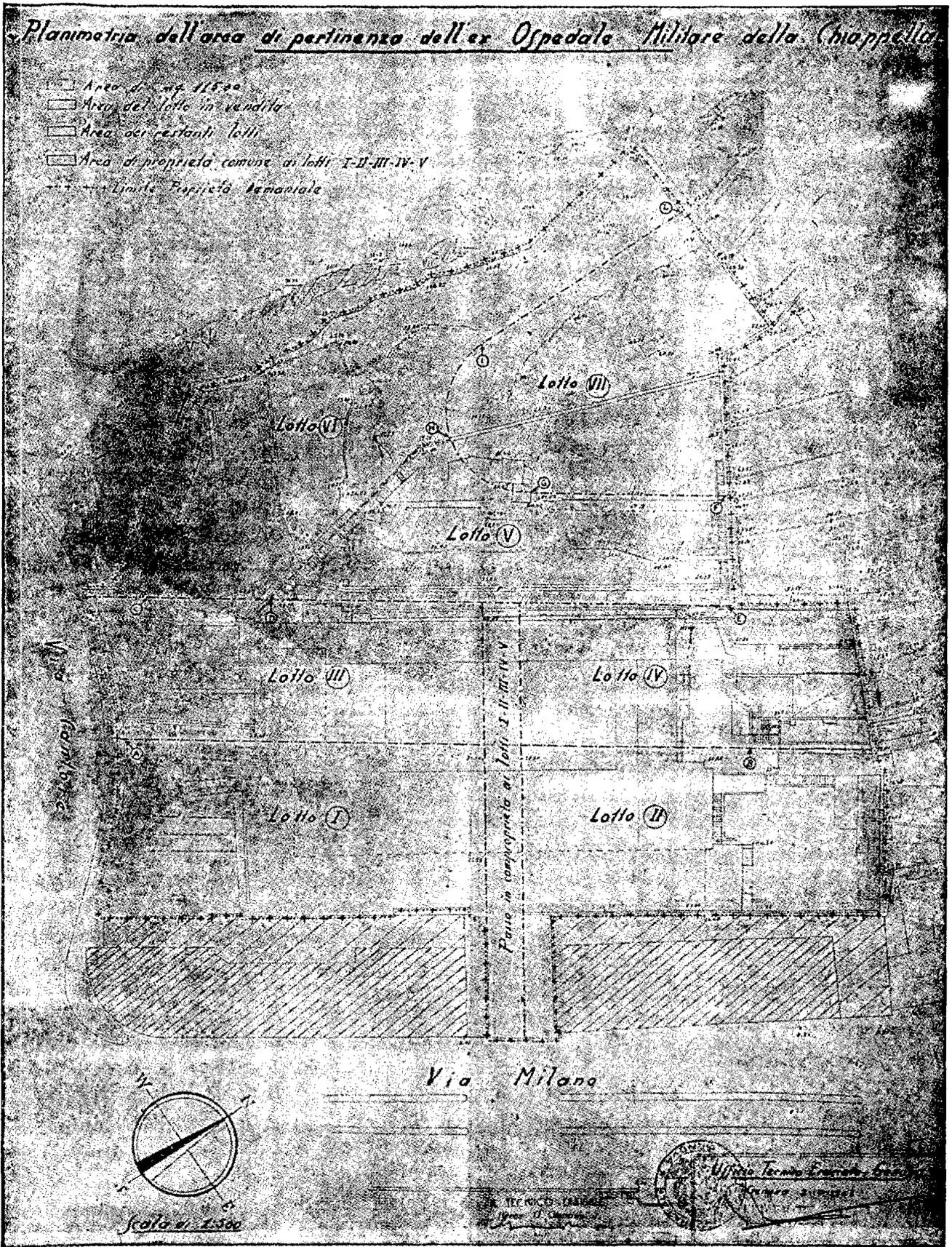
LEGGE 5 luglio 1966, n. 526.

Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294 e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esecuzione, da parte del Magistrato alle acque di Venezia, di opere urgenti ed indifferibili per la conservazione del porto e della laguna di Venezia e dei litorali e manufatti che li difendono, è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi, ripartiti in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969.

Art. 2.

Per le finalità di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1956, n. 294, è autorizzata la spesa rispettivamente, per ciascuna delle indicate lettere, di lire 800 milioni, di lire 350 milioni e di lire 350 milioni e complessivamente lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969.

Art. 3.

Le percentuali di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1956, n. 294, sono rispettivamente aumentate al 60 per cento, al 50 per cento e al 50 per cento.

Le opere di cui al presente articolo sono di pubblica utilità a tutti gli effetti.

Art. 4.

Per il restauro degli edifici demaniali e l'esproprio di fabbricati privati da destinare a sedi di uffici pubblici nel centro storico di Venezia è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni da ripartirsi in quattro esercizi finanziari dal 1966 al 1969.

Tali opere sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.

Per le espropriazioni anzidette il Magistrato alle acque potrà avvalersi della procedura prevista agli articoli 10 e 11 della legge 31 marzo 1956, n. 294.

Art. 5.

Le opere in applicazione del piano particolareggiato o di risanamento di Venezia hanno la precedenza nella concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1956, n. 294.

Art. 6.

L'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, è sostituito dal seguente:

« Il piano regolatore generale del comune di Venezia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, viene attuato mediante piani particolareggiati concernenti singole zone della città di Venezia insulare compresa la fascia litoranea da San Nicolò a Pellestrina inclusa e la Giudecca, nonchè le isole di Murano, Burano, Mazzorbo, Torcello e le altre isole della laguna con edifici monumentali.

In deroga alle disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, i piani particolareggiati di cui al primo comma saranno redatti, pubblicati ed approvati con le norme contenute negli articoli da 3 a 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino all'approvazione di tali piani particolareggiati, nelle zone di cui al primo comma, non potrà essere autorizzata ed eseguita alcuna opera senza il preventivo nulla-osta del Magistrato alle acque, il quale accerterà, sentita la sezione urbanistica, che le opere non siano tali da compromettere il futuro assetto della città, secondo le previsioni del piano regolatore generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962.

Restano, peraltro, salve le opere in corso di esecuzione o eseguite sulla base ed in conformità di licenze edilizie rilasciate con l'osservanza delle disposizioni del piano regolatore generale 17 dicembre 1962 ovvero sulla base ed in conformità di licenze edilizie rilasciate prima dell'entrata in vigore del piano regolatore generale, cui vanno applicate, a tutti gli effetti, le sole norme urbanistiche antecedenti al piano regolatore generale stesso.

Per i lavori e le espropriazioni da eseguire per scopo di risanamento nell'ambito del piano generale e di quelli particolareggiati, può essere concesso al comune un contributo statale nella misura del 50 per cento nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 2 della presente legge ».

Art. 7.

Il comune di Venezia è autorizzato ad assumere prestiti ventennali anche in forma obbligazionaria per un ricavo netto di lire 30 miliardi, per il finanziamento del programma previsto dalla presente legge, in ragione di lire 10.000 milioni per il 1966, lire 8.000 milioni per il 1967, lire 5.000 milioni per il 1968, lire 5.000 milioni per il 1969 e lire 2.000 milioni per il 1970.

Detti prestiti possono essere assunti anche all'estero.

Essi sono autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La quota di prestiti non contratta nell'anno potrà essere portata in aumento di quella prevista per l'anno successivo.

E' fatto divieto al comune di Venezia di ordinare le spese da finanziare con prestiti di cui al presente articolo, prima che i prestiti medesimi siano stati autorizzati con le previste modalità.

Art. 8.

I prestiti previsti dal precedente articolo sono garantiti dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi.

Per i singoli prestiti, la garanzia sarà prestata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno e le finanze.

Quale concorso nelle spese inerenti all'attuazione del programma previsto dalla presente legge, il Tesoro dello Stato assume a proprio carico il servizio per capitale e interessi dei prestiti di cui all'articolo precedente per i primi dieci anni di ciascuno di essi, in base al rispettivo piano di ammortamento.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro saranno determinate

le opere, previste dal programma di cui alla presente legge, di competenza dello Stato e quelle di competenza del comune di Venezia.

All'onere derivante dall'esecuzione delle opere di competenza dello Stato si provvederà con una corrispondente aliquota del ricavo dei prestiti che il comune di Venezia è autorizzato a stipulare a norma del precedente articolo 7. Le somme relative affluiranno allo stato di previsione dell'entrata per essere, correlativamente, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 10.

Le somme residue fra il ricavo dei prestiti di cui all'articolo 7 e le spese previste agli articoli 1, 2 e 4 della presente legge saranno impiegate dal Comune per la costruzione di case popolari, di scuole, di fognature, impianti igienico-sanitari e di illuminazione; per la sistemazione della viabilità; per la estensione dei servizi pubblici inerenti in particolare allo sviluppo delle comunicazioni; per le opere di interesse turistico, paesistico e sportivo.

Art. 11.

Con la legge di approvazione del bilancio saranno determinati gli stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte agli oneri del servizio di rimborso dei prestiti di cui al precedente articolo 7 posti a carico dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare, annualmente, nel periodo di validità della presente legge, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1966

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — PIERACCINI — TAVIANI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 5 luglio 1966, n. 527.

Compensazione ai Comuni della perdita di entrate subita nell'anno 1963 in seguito alla soppressione dell'imposta di consumo sul vino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A compensazione della perdita subita dai Comuni a seguito della totale abolizione dell'imposta di consumo sul vino, è attribuita ai Comuni stessi, per l'anno 1963, una integrazione a carico del bilancio dello Stato, pari all'ammontare delle riscossioni conseguite dai Comuni medesimi nell'anno 1959 per imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali, al netto delle somme eventualmente percepite nello stesso anno 1963, a titolo di compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni, prevista dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad erogare ai Comuni con popolazione non superiore ai 60.000 abitanti acconti provvisori commisurati alla metà del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo di imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.

Per l'erogazione della integrazione e degli acconti previsti dai precedenti commi valgono le stesse norme di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, numero 1079, modificato dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1305.

Art. 2.

L'integrazione attribuita ai Comuni ai sensi del precedente articolo 1 è delegabile a garanzia di debiti assunti o da assumere.

Art. 3.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge sarà fatto fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1966.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Trebbiano di Aprilia », « Sangiovese di Aprilia » e « Merlot di Aprilia » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata dei vini « Trebbiano di Aprilia », « Sangiovese di Aprilia » e « Merlot di Aprilia », corredata dal parere del Comitato regionale dell'agricoltura del Lazio;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Trebbiano di Aprilia », « Sangiovese di Aprilia » e « Merlot di Aprilia », formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 1965, n. 201;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

Sono riconosciute le denominazioni di origine controllata « Trebbiano di Aprilia », « Sangiovese di Aprilia » e « Merlot di Aprilia » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tali denominazioni sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dato a Roma, addì 13 maggio 1966

SARAGAT

RESTIVO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1966
Registro n. 11 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 389

Disciplinare di produzione dei vini « Trebbiano di Aprilia », « Sangiovese di Aprilia » e « Merlot di Aprilia »

Art. 1.

Le denominazioni di origine controllata « Trebbiano di Aprilia », Sangiovese di Aprilia » e « Merlot di Aprilia », sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Trebbiano di Aprilia », « Sangiovese di Aprilia » e « Merlot di Aprilia », devono essere ottenuti soltanto dalle uve provenienti dai rispettivi vitigni: Trebbiano giallo e Trebbiano toscano; Sangiovese; Merlot.

Ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sono ammessi soltanto i vigneti che siano costituiti da almeno il 95 % dal vitigno corrispondente a quello indicato nella rispettiva denominazione dei vini di cui al precedente comma.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio comunale di Aprilia, nonchè la parte del territorio dei comuni di Cisterna, Latina e Nettuno delimitata come appresso:

partendo dal punto d'incontro fra i confini amministrativi di Aprilia e di Cisterna con il confine della provincia di Roma, il limite sale lungo il confine provinciale di Roma sino ad incontrare la ferrovia Roma-Napoli (incrocio della suddetta ferrovia con il fosso delle Mole); segue quindi la ferrovia medesima fino al punto in cui la provinciale Nettuno-Cisterna sottopassa la strada ferrata. Da questo punto prosegue lungo la provinciale Nettuno-Cisterna fino a Borgo Montello e da qui all'intersezione della medesima provinciale con il fiume Astura; procede indi lungo il corso del fiume Astura fino all'intersezione del fiume medesimo con la strada Grugnole-Sant'Antonio. Di qui prosegue fino alle Grugnole e successivamente ai Tre Cancelli, procede quindi sino all'intersezione della strada Grugnole-Tre Cancelli-Palmolive con la provinciale Nettuno-Velletri per proseguire fino all'incrocio del confine tra le province di Roma e di Latina.

Art .3.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Trebbiano di Aprilia », « Sangiovese di Aprilia » e « Merlot di Aprilia » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire, alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerare idonei i vigneti i cui terreni sono di origine prevalentemente vulcanica, nonchè i terreni sedimentari alluvionali, con parziali, localizzate, infiltrazioni silicee.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso nel periodo estivo, a condizione che ne sia data preventiva notizia con lettera raccomandata al competente Istituto di vigilanza incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Trebbiano di Aprilia », « Sangiovese di Aprilia » e « Merlot di Aprilia » non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 60 % per i vini « Trebbiano di Aprilia » e « Sangiovese di Aprilia », e non deve essere superiore al 65 % per il vino « Merlot di Aprilia ».

Art. 4.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve delimitata nel precedente art. 2.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5.

Eventuali correzioni devono essere effettuate esclusivamente con mosti o vini derivati da uve del vitigno cui la denominazione si riferisce e prodotte nella zona di produzione di cui all'art. 2.

Le modalità di preparazione dei singoli vini sono così stabilite:

Trebbiano di Aprilia: le uve, dopo aver subito una leggera diraspatura con pigiatura soffice, vengono avviate in vasca di fermentazione. Il mosto resta a contatto con le vinacce per un tempo molto breve. Viene utilizzato, per la produzione del vino di cui trattasi, unicamente il mosto fiore.

Sangiovese di Aprilia: l'uva, pigiata e diraspata, viene fermentata in vasche. Appena iniziata la fermentazione, quando si è ottenuto il colore desiderato, il mostro viene svinato per continuare la fermentazione fuori del contatto delle vinacce.

Merlot di Aprilia: l'uva, ammostata e diraspata, viene messa in speciali vasche munite di attrezzature che consentono il rimontaggio ed il successivo controllo del contatto fra il mosto e le vinacce ai fini della presa del colore voluto e del più completo conseguimento del profumo caratteristico.

Art. 5.

I vini « Trebbiano di Aprilia », « Sangiovese di Aprilia » e « Merlot di Aprilia », all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Trebbiano di Aprilia:

limpidezza: brillante;
colore: giallo paglierino scarico;
odore: vinoso, con profumo caratteristico;
sapore: caratteristico, delicato di Trebbiano, armonico, alcoolico;
esente da qualsiasi difetto nel colore, odore e sapore;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12;
acidità totale: da 4 a 6 per mille;
estratto secco: da 18 a 25 grammi per litro;
ceneri: da 1,8 a 2,5 per mille.

Sangiovese di Aprilia:

limpidezza: limpido;
colore: rosato con riflessi arancione;
odore: con profumo caratteristico;
sapore: secco, alcoolico;
esente da qualsiasi difetto nel colore, odore e sapore;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12;
acidità totale: da 4 a 6 per mille;
estratto secco: da 19 a 25 grammi per litro;
ceneri: da 1,9 a 2,5 per mille.

Merlot di Aprilia:

limpidezza: limpido;
colore: rosso granato;
odore: vinoso marcato;
sapore: pieno, morbido, armonico, giustamente tannico e giustamente acido;
esente da qualsiasi difetto nel colore, odore e sapore;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12;
acidità totale: da 4 a 6,5 per mille;
estratto secco: da 20 a 28 grammi per litro;
ceneri: da 2 a 2,8 per mille.

Art. 6.

Le bottiglie ed i fiaschi in cui vengono confezionati i vini « Trebbiano di Aprilia », Sangiovese di Aprilia » e « Merlot di Aprilia » in vista della vendita, devono essere di capacità corrispondenti ai tipi contraddistinti con le sigle E, F, FL, G, H, I, BF, CF, DF, EF e FF di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Sono inoltre ammessi per l'esportazione, le bottiglie ed i fiaschi contraddistinti con le sigle A ed AF nel citato decreto.

Art. 7.

E' vietato usare assieme alle denominazioni « Trebbiano di Aprilia », « Sangiovese di Aprilia » e « Merlot di Aprilia » qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie, fiaschi o altri recipienti contenenti i vini di cui sopra, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentata.

Art. 8.

Ai vini « Trebbiano di Aprilia », « Sangiovese di Aprilia » e « Merlot di Aprilia » confezionati in recipienti di capacità non superiore ai 5 litri, già in commercio alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, è concesso un periodo di sei mesi dalla predetta data, per lo smaltimento.

Per il prodotto sfuso il periodo di cui sopra è ridotto a tre mesi.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Trebbiano di Aprilia », « Sangiovese di Aprilia » e « Merlot di Aprilia », vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

(5805)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1966.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1962, n. 5439, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 97 del 13 aprile 1962, con il quale è stato incluso nel tracciato della strada statale n. 147 « di Assisi » il prolungamento della strada suddetta fino all'innesto con la strada statale n. 75 « Centrale Umbra » in località Passaggio d'Assisi;

Considerato che in seguito alla costruzione d'una variante deve darsi una diversa destinazione al tratto della strada statale n. 75 « Centrale Umbra », compreso tra Bastiola ed Ospedalicchio;

Ritenuto che in conseguenza d'una nuova chilometrazione la lunghezza della strada statale n. 147 deve essere aumentata di altri m. 124 di guisa che la estesa complessiva viene rettificata in (12.620+4.570+0,124) km. 17+314;

Sentiti a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Amministrazione provinciale di Perugia che hanno espresso parere favorevole rispettivamente il 13 luglio 1965, il 16 novembre 1965 ed il 7 febbraio 1966;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, l'itinerario e l'estesa della strada statale n. 147 « di Assisi » divengono:

innesto strada statale n. 75 « Centrale Umbra » presso Ospedalicchio-Bastia-Assisi-Innesto strada statale n. 75 « Centrale Umbra » in località Passaggio di Assisi, lunghezza km. 17+314.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 maggio 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1966
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 246

(5662)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1966.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », e ne è stato approvato lo statuto, e 9 dicembre 1962, n. 1912, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1965, riguardante la rinnovazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, per gli esercizi finanziari 1965, 1966, 1967;

Vista la deliberazione 2 aprile 1966 con la quale il predetto Consiglio ha proposto la nomina, ai sensi dell'art. 6 dello statuto, del prof. dott. Mario Grego, in sostituzione dell'avv. Giorgio Malipiero, dimissionario;

Decreta:

Il prof. dott. Mario Grego è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera Campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, in sostituzione dell'avv. Giorgio Malipiero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 giugno 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(5594)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa edilizia « Valsalice » a r. l., con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza pronunciata in data 19 gennaio 1966 dal Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nei confronti della Società cooperativa edilizia « Valsalice » a r. l., con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre l'Ente predetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa edilizia « Valsalice » a r. l., con sede in Roma, costituita in data 5 maggio 1960 per rogito Parisella, repertorio n. 64201, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Guglielmo Ridolfi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1966

(5698) *Il Ministro*: Bosco

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo e produzione « Lorenzo Colucci » fra il personale dell'A.C.E.A., con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria effettuata alla Società cooperativa di consumo e produzione « Lorenzo Colucci » fra il personale dell'A.C.E.A., con sede in Roma, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo e produzione « Lorenzo Colucci » fra il personale dell'A.C.E.A., con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Marco Panvini-Rosati, repertorio 12175, in data 25 ottobre 1944, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il prof. dott. Claudio Bianchi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1966

(5697) *Il Ministro*: Bosco

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1966.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato degli Abruzzi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera *c*), il 18 giugno 1966, presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pescara, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della Commissione regionale per l'artigianato degli Abruzzi;

Decreta:

La Commissione regionale per l'artigianato degli Abruzzi è composta, per il triennio 1° luglio 1966-30 giugno 1969:

dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo;

dal dott. Crescenzi Ugo, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dai signori Artese Vitale, Cocchi Lelio e D'Arcangelo Nicola, esperti in materia concernenti l'artigianato;

dai signori dott. Bucciante Alfredo e on. avv. Fracassi Giuseppe, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1966

(5694) *Il Ministro*: Andreotti

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1966.

Approvazione di clausole per il calcolo dei valori di riscatto relative ad alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle clausole per il calcolo dei valori di riscatto relativi ad alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le clausole per il calcolo dei valori di riscatto relative ad alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma.

Roma, addì 5 luglio 1966

(5809) *Il Ministro*: Andreotti

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1966, la provincia di Catanzaro, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.472.500,000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5737)

Autorizzazione alla provincia di Mantova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1966, la provincia di Mantova, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 518.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5738)

Autorizzazione alla provincia di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1966, la provincia di Cagliari, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.110.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5782)

Autorizzazione al comune di Foggia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1966, il comune di Foggia, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 54.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5779)

Autorizzazione al comune di Belluno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1966, il comune di Belluno, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5780)

Autorizzazione al comune di La Spezia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1966, il comune di La Spezia, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 59.471.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5781)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di « Cadine », con sede in Cadine di Trento e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1966, registro n. 9, foglio n. 197, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario di Cadine, con sede in Cadine di Trento, ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Nardelli Giovanni, presidente;

Bonetti Silvio, Nardelli Livio, Nardelli Lorenzo, Nardelli Attilio, Marcazzan Raffaele, Paissan Renato, membri.

(5713)

MINISTERO DELLE FINANZE

ISPETTORATO GENERALE PER IL LOTTO E LE LOTTERIE

Bollettino ufficiale della « Lotteria di Monza »
Manifestazione 26 giugno 1966

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Milano il 26 giugno 1966 ed esito del « Gran Premio della Lotteria » svoltosi all'Autodromo di Monza, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, abbinati ai numeri delle sei autovetture classificate ai primi sei posti nell'ordine di arrivo nel « Gran Premio della Lotteria » svoltosi il 26 giugno 1966 all'Autodromo di Monza aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato.

1) Biglietto serie L n. 34591: L. 150.000.000 abbinato all'autovettura n. 50.
2) Biglietto serie P n. 99833: L. 50.000.000 abbinato all'autovettura n. 62.
3) Biglietto serie I n. 65296: L. 20.000.000 abbinato all'autovettura n. 97.
4) Biglietto serie Q n. 44652: L. 15.000.000 abbinato all'autovettura n. 77.
5) Biglietto serie O n. 40026: L. 10.000.000 abbinato all'autovettura n. 20.
6) Biglietto serie N n. 01536: L. 6.000.000 abbinato all'autovettura n. 54.

B) Premi abbinati: biglietti venduti, estratti, abbinati ai numeri delle altre autovetture partecipanti alla finale del « Gran Premio della Lotteria » aventi diritto ciascuno al premio di L. 2.000.000:

1) Bigl. serie	A	n. 58284		10) Bigl. serie	G	n. 66982
2) » »	A	» 73584		11) » »	H	» 02337
3) » »	B	» 43520		12) » »	H	» 15843
4) » »	B	» 98593		13) » »	I	» 37657
5) » »	C	» 46481		14) » »	I	» 83076
6) » »	D	» 15514		15) » »	L	» 25489
7) » »	E	» 62955		16) » »	L	» 34508
8) » »	F	» 37355		17) » »	L	» 52506
9) » »	G	» 63758		18) » »	S	» 47191

C) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie L n. 34591 vincente il primo premio . . . . L. 1.000.000
2) al venditore del biglietto serie P n. 99833 vincente il secondo premio . . . . » 500.000
3) al venditore del biglietto serie I n. 65296 vincente il terzo premio . . . . . » 300.000
4) al venditore del biglietto serie Q n. 44652 vincente il quarto premio . . . . » 250.000
5) al venditore del biglietto serie O n. 40026 vincente il quinto premio . . . . » 200.000
6) al venditore del biglietto serie N n. 01536 vincente il sesto premio . . . . . » 150.000

Ai venditori dei 18 biglietti vincenti i premi di cui alla lettera *B*) L. 100.000 ciascuno.

(5712)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Gilberto Stella, nato a Genova-Sestri il 13 dicembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Genova il 20 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(5614)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Enzo Cesaroni, nato a Urbino il 7 marzo 1926, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatogli dalla Università di Urbino in data 28 febbraio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Urbino.

(5616)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

Il dott. Licinio Di Pietro, nato a Rocca di Mezzo (L'Aquila) il 22 novembre 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Farmacia, rilasciatogli dall'Università di Roma il 1° giugno 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(5623)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Approvazione dei nuovi modelli regolamentari per titoli professionali ed abilitazioni della Marina mercantile nazionale.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile in data 1° aprile 1966, sono stati approvati, in relazione agli articoli 123, 138 e 213 del Codice della navigazione ed agli articoli 296, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 256, 257, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 277, 278, 280, 306, 402 e 404 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), i nuovi modelli regolamentari dei titoli professionali marittimi e delle abilitazioni.

(5089)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 134

Corso dei cambi del 15 luglio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,85	623,85	623,88	623,85	623,90	623,85	623,855	624 —	623,85	623,87
$ Can.	579,95	579,90	580 —	580,05	579 —	579,95	580,12	580 —	579,95	580 —
Fr. Sv.	144,55	144,52	144,54	144,53	144,52	144,55	144,53	144,50	144,55	144,55
Kr. D.	90,13	90,12	90,10	90,125	90,20	90,13	90,13	90,15	90,13	90,12
Kr. N.	87,16	87,18	87,19	87,155	87,20	87,16	87,175	87,18	87,16	87,15
Kr. Sv.	120,74	120,76	120,75	120,795	120,65	120,74	120,795	120,65	120,74	120,72
Fol.	172,92	172,87	172,92	172,905	172,70	172,92	172,895	172,90	172,92	172,90
Fr. B.	12,53	12,532	12,5325	12,52875	12,525	12,53	12,549	12,55	12,53	12,53
Franco francese	127,29	127,30	127,28	127,285	127,35	127,29	127,28	127,30	127,29	127,30
Lst.	1738,75	1739,40	1739,30	1739,35	1739 —	1738,75	1739,50	1739 —	1738,75	1739,40
Dm. occ.	156,29	156,18	156,18	156,15	156,15	156,29	156,145	156,15	156,29	156,15
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,18	24,17375	24,15	24,17	24,176	24,17	24,17	24,17
Escudo Port.	21,72	21,70	21,70	21,72	21,78	21,72	21,69	21,70	21,72	21,72
Peseta Sp.	10,41	10,40	10,415	10,41	10,42	10,41	10,403	10,42	10,41	10,41

Media dei titoli del 15 luglio 1966

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	104,50
Redimibile 3,50 % 1934	100,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,60
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,725
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,45
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,35
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 luglio 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,852
1 Dollaro canadese	580,085
1 Franco svizzero	144,53
1 Corona danese	90,127
1 Corona norvegese	87,165
1 Corona svedese	120,795
1 Fiorino olandese	172,90
1 Franco belga	12,529
1 Franco francese	127,282
1 Lira sterlina	1739,425
1 Marco germanico	156,147
1 Scellino austriaco	24,175
1 Escudo Port.	21,705
1 Peseta Sp.	10,406

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 333 Mod. 25-A D.P. — Data: 27 luglio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del Debito pubblico — Intestazione: Regazzi Maria fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 126.600.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 luglio 1966

(5710) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quaranta società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 giugno 1966, le sottoelencate società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

1) Società cooperativa edilizia « Fer.Fi.Tele », con sede in Ancona, costituita per rogito Castellucci in data 13 settembre 1954, repertorio 18488;

2) Società cooperativa edilizia « G. B. Pergolesi », con sede in Jesi (Ancona), costituita per rogito Coppetti in data 15 novembre 1958, repertorio 3190;

3) Società cooperativa edilizia « Lauretana », con sede in Loreto (Ancona), costituita per rogito Liberati in data 7 gennaio 1958, repertorio 18732;

4) Società cooperativa edilizia « Virgo Lauretana », con sede in Loreto (Ancona), costituita per rogito Salvatore in data 21 febbraio 1960, repertorio 1019;

5) Società cooperativa agricola « Alleanza Provinciale Aretina per il miglioramento e i servizi in agricoltura », con sede in Arezzo, costituita per rogito Bandini in data 11 giugno 1960, repertorio 14245;

6) Società cooperativa edilizia « Aurora », con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Ferretti in data 5 marzo 1954, repertorio 1182;

7) Società cooperativa edilizia « S. Maria delle Donne », con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Alleva in data 15 giugno 1959, repertorio 16872;

8) Società cooperativa edilizia « A.C.L.I. », con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Cicciolla in data 5 aprile 1954, repertorio 375;

9) Società cooperativa edilizia « Alba », con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Pallisco in data 7 novembre 1956, repertorio 1329;

10) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile Montana », con sede in Castione della Presolana (Bergamo), costituita per rogito Vizzardi in data 6 aprile 1955, repertorio 28383;

11) Società cooperativa di lavoro « Libertà e Lavoro », con sede in Campomarino (Campobasso), costituita per rogito D'Ettorre in data 3 settembre 1950, repertorio 4166/2213;

12) Società cooperativa edilizia « Fede e Volontà », con sede in Isernia (Campobasso), costituita per rogito Lombardi in data 9 febbraio 1959, repertorio 11718;

13) Società cooperativa agricola « Frentana », con sede in Larino (Campobasso), costituita per rogito D'Ettorre in data 1° marzo 1945, repertorio 579/352;

14) Società cooperativa di consumo « Impiegati », con sede in Larino (Campobasso), costituita per rogito D'Ettorre in data 3 febbraio 1945, repertorio 544/332;

15) Società cooperativa di produzione e lavoro « Il Bosco », con sede in Cosenza, costituita per rogito Stancati in data 27 giugno 1948, repertorio 12345;

16) Società cooperativa Nettezza Urbana « Bruno Buozzi », con sede in Cosenza, costituita per rogito Goffredo in data 31 agosto 1944;

17) Società cooperativa « Concerto Musicale Città di Cosenza », con sede in Cosenza, costituita per rogito Corigliano in data 7 ottobre 1937;

18) Società cooperativa di consumo « Cooperativa della Scuola », con sede in Cosenza, costituita per rogito Goffredo in data 16 dicembre 1946;

19) Società cooperativa edilizia « Il Fervore », con sede in Cosenza, costituita per rogito Goffredo in data 3 aprile 1957;

20) Società cooperativa di consumo « Libertà e Lavoro », con sede in Cosenza, costituita per rogito Goffredo in data 22 marzo 1944;

21) Società cooperativa di produzione e lavoro « Il Piave », con sede in Cosenza, costituita per rogito Goffredo in data 7 giugno 1946;

22) Società cooperativa di consumo « Quercia Leone e Globo » Unione nazionale famiglie numerose, con sede in Cosenza, costituita per rogito Scornaienghi in data 15 febbraio 1957, repertorio 11262;

23) Società cooperativa « di consumo di Castiglione Cosentino », con sede in Castiglione Cosentino (Cosenza), costituita per rogito Zupi in data 17 settembre 1940, repertorio 468;

24) Società cooperativa di lavoro « Il Risveglio », con sede in Celico (Cosenza), costituita per rogito Lionetti in data 2 maggio 1926;

25) Società cooperativa mista « La Nuova Corigliano », con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), costituita per rogito Terzi in data 13 aprile 1959, repertorio 6362;

26) Società cooperativa di consumo « Italia », con sede in San Marco Argentano (Cosenza), costituita per rogito Sarpi in data 26 giugno 1947, repertorio 740;

27) Società cooperativa agricola « Pio.Ri.S.A. » già « A.C.L.I. », con sede in Serravalle (Ferrara), costituita per rogito Barbaro in data 17 giugno 1959, repertorio 6097;

28) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fra lavoratori addetti allo scarico e carico di merci varie stazione San Marco », con sede in Livorno, costituita per rogito Corcos in data 9 ottobre 1945, repertorio 7598;

29) Società cooperativa « di Consumo del Popolo », con sede in Rio Marina (Livorno), costituita per rogito Broccardi in data 30 giugno 1945, repertorio 21947;

30) Società cooperativa di lavoro « Sterri demolizioni e ricuperi », con sede in Rio Marina (Livorno), costituita per rogito Broccardi in data 18 settembre 1945, repertorio 22048;

31) Società cooperativa di consumo « Popolare di Vada », con sede in Vada (Livorno), costituita per rogito Corcos in data 4 novembre 1945, repertorio 7680;

32) Società cooperativa Edilizia Dipendenti Enti Pubblici « C.D.E.P. », con sede in Novara, costituita per rogito Bellezza in data 23 giugno 1955, repertorio 7559;

33) Società cooperativa di consumo « Bobbiese », con sede in Bobbio (Piacenza) costituita per rogito Reposi in data 22 dicembre 1946 repertorio 4270;

34) Società cooperativa edilizia « Triga », con sede in Roma, costituita per rogito Staderini in data 10 novembre 1961, repertorio 315005;

35) Società cooperativa di consumo « San Giovanni Battista », con sede in Ginosa (Taranto), costituita per rogito Mazzilli in data 21 febbraio 1949;

36) Società cooperativa « di Consumo », con sede in Treviso, costituita per rogito Toscani in data 24 marzo 1933, repertorio 2255;

37) Società cooperativa « Fra Pescatori », con sede in Treviso, costituita per rogito Toscani in data 21 luglio 1921, repertorio 968;

38) Società cooperativa di consumo « Santa Bona », con sede in Treviso, costituita per rogito Toscani in data 2 maggio 1932, repertorio 1490;

39) Società cooperativa « Di incremento e tutela agricola », con sede in Istrana (Treviso), costituita per rogito Toscani in data 13 novembre 1933, repertorio 2679;

40) Società cooperativa « Forno sociale », con sede in Meduna di Livenza (Treviso), costituita per rogito Parpinelli in data 27 gennaio 1929, repertorio 1670/1308.

(5674)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a quattro posti di agente tecnico in prova presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato del 6 febbraio 1965.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa n. 1, del 1°-31 gennaio 1966, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'avvocato generale dello Stato del 10 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1966 registro n. 1 Presidenza, foglio n. 5, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a quattro posti di agente tecnico in prova presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato del 6 febbraio 1965.

(5645)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a venti posti di tirocinante con la concessione di dodici borse di studio nell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 179 del testo unico sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 30 dicembre 1960, n. 1734;

Visto l'art. 6 della precitata legge;

Visti gli articoli 1, lettera *a*), 2, 3, 4 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292;

Visti gli articoli 1 e 2 del regio decreto 25 giugno 1931, n. 945, concernenti il trattamento spettante ai maestri elementari di ruolo che si assentino dalla scuola per la frequenza di speciali corsi;

Visti gli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la proposta del presidente dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a venti posti di tirocinante nell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista in Roma, per il conseguimento della specializzazione di educatori e di insegnanti degli Istituti e delle Scuole per minorati della vista, per gli anni scolastici 1966-67 e 1967-68 e per la concessione di dodici borse di studio, otto delle quali riservate ai ciechi.

I venti posti di cui al precedente comma sono riservati ai concorrenti vedenti; i concorrenti ciechi sono ammessi ai corsi per tirocinante senza limite di numero ai sensi dell'art. 6, secondo comma della legge 30 dicembre 1960, n. 1734.

Art. 2.

Al predetto concorso possono partecipare coloro che si trovano in possesso del diploma di abilitazione magistrale e coloro che sono in possesso di diplomi di laurea che consentono l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale firmate dagli interessati e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione elementare - Divisione IV) entro quaranta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo del competente ufficio del Ministero.

I concorrenti hanno l'obbligo di indicare, in calce alla domanda, il loro indirizzo e di comunicare qualunque cambiamento del loro recapito al Ministero.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che possono comunque interessare il concorrente.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i documenti seguenti:

a) estratto dell'atto o certificato di nascita;

b) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti civili e politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

c) certificato di sana costituzione fisica. Dal certificato dovrà risultare che il medico che lo rilascia ha preso visione degli accertamenti diagnostici speciali (schermografia, radioscopia ed eventualmente radiografia) cui il candidato è tenuto a sottoporsi presso l'Ufficio sanitario del Consorzio provinciale antitubercolare; nel certificato dovrà infine essere precisato che, nei confronti dell'interessato, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Tale documento dovrà essere rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato;

d) diploma originale o sua copia; la copia potrà essere autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o da quello al quale deve essere prodotto il documento o dall'autorità presso la quale l'originale è stato depositato, oppure da un notaio, da un cancelliere o dal segretario comunale.

I candidati i quali abbiano conseguito il titolo di studio negli anni scolastici compresi tra il 1943-44 e il 1952-53, potranno presentare, in luogo del diploma originale, il certificato rilasciato in unico esemplare dal presidente della Commissione di abilitazione magistrale o dal preside dell'Istituto magistrale, regolarmente vidimato dal provveditore agli studi.

Detto certificato dovrà contenere l'annotazione che esso perderà il valore sostitutivo del diploma quando potrà aver luogo da parte delle autorità scolastiche, il rilascio dei diplomi.

Nel caso che il diploma sia stato conseguito in un istituto magistrale parificato o legalmente riconosciuto, di provincia diversa da quella di Roma, la firma in esso apposta dal capo dell'Istituto dovrà essere legalizzata dal provveditore agli studi competente.

Qualora dai titoli di studio di cui ai precedenti commi non risulti la votazione riportata nei relativi esami, i titoli dovranno essere integrati da apposito certificato comprovante le votazioni stesse.

La stessa norma vale per tutti quegli altri titoli di studio che l'interessato produca ai fini della valutazione;

e) certificato di residenza.

I candidati dovranno, inoltre, produrre due elenchi in carta libera dei documenti presentati e potranno aggiungere altresì tutti gli altri titoli e documenti che riterranno produrre nel loro interesse.

Sarà attribuito particolare valore al servizio prestato presso Istituti prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi, ai sensi dell'art. 446 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 5.

Tutti i documenti e titoli dovranno essere prodotti in carta legale.

Salvo quanto previsto dai commi dieci e dodici del precedente art. 4, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, copie ed estratti rilasciati dai medesimi.

Documenti e titoli possono essere prodotti in originale o in copia autentica.

Art. 6.

I requisiti della cittadinanza italiana, della buona condotta morale e civile e dell'assenza dei precedenti penali, saranno accertati dal Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), del precedente art. 4, coloro che sono già impiegati di ruolo in una delle Amministrazioni dello Stato, purchè comprovino tale loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data del presente bando di concorso, con apposito certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

Il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico e il certificato di residenza dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza dei termini per le presentazione della domanda.

Art. 7.

Gli aspiranti che dimostrino il requisito della cecità sono ammessi alla frequenza del corso di specializzazione senza limite di numero.

Art. 8.

Per l'espletamento del concorso saranno compilate due distinte graduatorie di merito, una per i candidati vedenti e una per i candidati ciechi; quest'ultima relativa soltanto alla concessione di borse di studio e alla quale verranno ammessi quei candidati che abbiano fatto esplicita richiesta della borsa di studio nella domanda.

Nella graduatoria dei vedenti risulterranno vincitori i primi venti concorrenti: la borsa di studio verrà conferita ai primi quattro concorrenti (compresi tra i venti vincitori predetti) che ne abbiano fatto esplicita richiesta nella domanda.

Nella graduatoria dei ciechi usufruiranno della borsa di studio i primi otto che ne abbiano fatto specifica richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è fissato in L. 50.000 mensili lorde, per otto mesi per ciascun anno scolastico di durata del corso; sull'importo predetto, graveranno, oltre al bollo, anche le ritenute erariali.

Qualora, dopo l'approvazione delle graduatorie o durante lo svolgimento del corso uno o più concorrenti compresi tra i vincitori delle borse di studio, rinuncino alla frequenza del corso o ne vengano dimessi sarà disposto il conferimento della borsa di studio al candidato o ai candidati che seguono immediatamente in graduatoria purchè nella domanda abbiano esplicitamente richiesto la borsa di studio.

Art. 9.

I candidati vincitori del concorso i quali risultino insegnanti di ruolo con qualifica di ordinario saranno collocati per la durata del corso in aspettativa.

Ad essi sarà conservata la sede ma non lo stipendio nè le competenze accessorie e il tempo da essi trascorso in aspettativa sarà computato agli effetti degli aumenti biennali, purchè comprovino di aver effettivamente frequentato il corso per tutta la durata e di aver conseguito il diploma degli studi compiuti.

Agli insegnanti non di ruolo ammessi al corso, in base all'ordine di graduatoria, sarà riconosciuto come servizio scolastico il periodo nel quale saranno impegnati nella frequenza del corso.

Pertanto, saranno ad essi attribuiti due punti per ogni anno purchè dimostrino di avere effettivamente frequentato il corso di specializzazione per tutta la sua durata e di aver conseguito il relativo diploma.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice verrà nominata secondo quanto disposto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292.

Art. 11.

Le graduatorie dei vincitori, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero (parte II) saranno formate in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli.

Ai vincitori saranno comunicati il giorno e l'ora dell'inizio del corso presso l'Istituto statale « Romagnoli » e le modalità della loro presentazione.

Art. 12.

Non è ammessa l'apposizione di condizioni di sorta nella lettera di accettazione.

Le eventuali accettazioni condizionate saranno considerate come rinuncia.

La restituzione dei documenti ai concorrenti che non siano riusciti vincitori e che quindi non avranno frequentato il corso potrà aver luogo dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Tuttavia i concorrenti potranno ritirare i documenti o farli ritirare, anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino che non hanno nulla da eccepire e che rinunciano a qualsiasi conseguenziale diritto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1966

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1966
Registro n. 55 *Pubblica istruzione, foglio n.* 11

(5603)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per cento posti in convitto e per tremilatrecento borse di studio per l'anno scolastico 1966-1967

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

Convitti

I posti gratuiti in convitto da conferirsi per l'anno scolastico 1966-67 agli orfani degli iscritti sono complessivamente cento, dei quali cinque riservati ad orfani, soltanto di sesso maschile, che intendano seguire corsi di musica (composizione, organo, pianoforte, violino ed altri strumenti). I partecipanti a questo ultimo concorso saranno sottoposti ad esame per le attitudini musicali.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni di età e non più di 12 al 30 settembre 1966. Coloro che intendano seguire corsi di musica debbono avere non meno di 10 anni e non più di 12 ed aver conseguito almeno la licenza elementare.

L'Ente si riserva la facoltà dell'assegnazione straordinaria dei benefici che eventualmente rimanessero disponibili dopo lo espletamento del concorso medesimo.

Per gli orfani ammessi in convitto l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche e dei libri. Il corredo personale prescritto dal convitto, le riparazioni e le rinnovazioni dello stesso sono a carico della famiglia.

I vincitori del concorso saranno ospitati nei convitti E.N.P.A.S. di Spoleto (Perugia), in altro eventuale convitto di proprietà dell'Ente od in convitti con i quali l'Ente medesimo ha speciali convenzioni. Gli orfani avviati agli studi musicali saranno ospitati nel Collegio di musica al Foro Italico di Roma.

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1966-67 agli orfani degli iscritti sono distribuite come appresso:

n. 150 da L. 20.000 per la scuola elementare;

n. 300 da L. 40.000 per la scuola media inferiore;

n. 400 da L. 65.000 per le varie classi delle scuole medie superiori, con ordinamento riconosciuto dallo Stato, cui si acceda dopo il conseguimento della licenza di scuola media inferiore;

n. 300 da L. 100.000 per l'Università e gli altri Istituti statali di istruzione superiore (escluse le Accademie militari); di tali borse duecento sono riservate ai concorrenti che nel 1966-67 si iscriveranno per la prima volta ad un primo corso universitario;

n. 50 da L. 100.000 per i corsi statali di specializzazione o di perfezionamento post-universitario (la borsa avrà la durata massima di 3 anni).

Condizioni e modalità per l'ammissione al concorso

Possono aspirare ai suindicati benefici gli orfani di padre, o di madre, che sia stato impiegato od operaio di ruolo dello Stato iscritto all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato (sono esclusi gli orfani di dipendenti della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la cui assistenza scolastica fa carico all'« Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato », e gli orfani delle categorie di dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assistite dall'Istituto postelegrafonici).

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capo famiglia, dispensati dal servizio senza diritto a pensione per infermità che comporti assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro.

L'aspirante non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno se deve frequentare le scuole elementari o medie inferiori, e di oltre due anni se deve frequentare le scuole medie superiori o corsi universitari.

Il concorrente già iscritto all'Università deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali (prescritti dalla Facoltà o risultanti dal piano di studi individuale regolarmente approvato dal Consiglio di facoltà) per gli anni frequentati; detti esami, qualora non siano tutti superati nella sessione autunnale del corrente anno, potranno essere completati nella successiva sessione di febbraio, fermo restando l'obbligo per il concorrente di produrre la domanda di partecipazione al concorso entro il termine sotto indicato, con riserva di far conoscere appena possibile, e comunque non oltre il 1° marzo 1967, l'esito conseguito nella sessione di febbraio.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che nel 1966-67 saranno fuori corso.

I candidati a borse per corsi di perfezionamento post-universitario devono aver conseguito la laurea da non oltre due anni alla data del presente avviso con una votazione di almeno 88/110 e non devono essere in ritardo negli studi per più di due anni.

Le domande devono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - Servizio assistenza climatica e scolastica, Ufficio 23, via Santa Croce in Gerusalemme n. 55, Roma, o ad uno degli uffici provinciali dell'Ente stesso entro:

il 15 *agosto* 1966 per gli aspiranti a posti in convitto, con riserva di produrre entro il 15 settembre 1966 i risultati della sessione autunnale, qualora il concorrente non sia stato promosso in quella estiva;

il 30 *settembre* 1966 per gli aspiranti a borse di studio per le scuole elementari, medie inferiori o medie superiori;

il 31 *ottobre* 1966 per gli aspiranti a borse di studio universitarie che nel 1966-67 si iscriveranno per la prima volta ad un primo corso;

il 15 *dicembre* 1966 per gli aspiranti a borse di studio universitarie (anni successivi al primo) e post-universitarie.

Detti termini sono improrogabili.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito agli Uffici dell'E.N.P.A.S.; non verranno accettate le domande presentate, sia pure entro i termini, presso qualsiasi altra Amministrazione.

Nelle domande deve essere precisato a quale beneficio si intenda concorrere ed il corso di studio che si voglia seguire. Inoltre deve essere indicato con esattezza il domicilio.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti, orfani di ambedue i genitori, orfani di padre dipendente statale, orfani di madre dipendente statale, saranno graduati fra loro per ciascuna di dette categorie, a seconda dell'ordine indicato, in ragione di merito in base ai risultati scolastici. A parità di merito sarà tenuto conto della corrispondenza fra l'età e la classe frequentata, e della condizione economica della famiglia, dando la precedenza agli orfani di guerra. Gli appartenenti a famiglie che hanno già ottenuto un posto in convitto od una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria, dopo tutti gli orfani le cui famiglie non hanno avuto alcun beneficio.

A seguito dell'attuale concorso potrà essere concesso per ogni nucleo familiare soltanto un beneficio.

Ad una famiglia che fruisca di un posto in convitto, potrà essere concesso un secondo posto soltanto se la vedova abbia 5 figli orfani minorenni a carico oppure se trattasi di famiglia con più di 3 orfani minorenni privi di entrambi i genitori. A famiglia che fruisce di due posti in convitto non può essere concesso alcun altro beneficio.

L'Ente si riserva la facoltà dell'assegnazione straordinaria dei benefici che eventualmente rimanessero disponibili dopo l'espletamento del concorso medesimo.

Le borse di studio non hanno effetto retroattivo.

L'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena espletato il concorso.

I documenti da produrre a corredo delle domande sono:

1) estratto dell'atto di nascita del concorrente;
2) estratto dell'atto di morte del genitore iscritto;
3) stato di servizio dell'iscritto (o foglio matricolare per i militari) rilasciato dal competente Ministero;
4) documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;
5) stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella del presente bando;
6) dichiarazione del capo di famiglia dalla quale risulti se la famiglia medesima goda di pensione ordinaria o di assegno vitalizio, la professione di ciascun membro della stessa e se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato in convitto o assistito con borse di studio o sussidi scolastici da qualche Ente;
7) atto di adozione, di affiliazione, o di riconoscimento, qualora il concorrente sia figlio adottivo, affiliato o riconosciuto;
8) atto di nomina del tutore se l'orfano è minorenne e privo di entrambi i genitori;
9) certificato dell'autorità scolastica da cui risultino i voti riportati dal concorrente allo scrutinio finale o nelle due sessioni di esami dell'anno scolastico 1965-66.

Se l'orfano trovasi già iscritto all'Università deve produrre:

1) copia del piano completo di studi consigliato dalla Facoltà frequentata, od approvato dal Consiglio di facoltà;
2) certificato rilasciato dalla competente autorità con le seguenti indicazioni:
   a) Facoltà ed anno a cui lo studente è iscritto;
   b) esami superati durante gli anni già frequentati con il voto conseguito in ciascuna materia;
   c) che detti esami sono quelli di tutti gli insegnamenti fondamentali, precisando inoltre quali degli esami sostenuti siano complementari.

Il concorrente a bose di studio per corsi di perfezionamento post-universitario deve esibire un certificato della competente autorità universitaria dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea e la data in cui questa è stata conseguita; dovrà, inoltre, comprovare che il corso, che intende seguire, è un corso di specializzazione o perfezionamento post-universitario regolarmente riconosciuto dallo statuto dell'Università, al quale possono iscriversi esclusivamente i laureati, con l'indicazione della durata di esso e la precisazione che sarà tenuto nell'anno accademico 1966-67; il relativo certificato d'iscrizione potrà essere esibito anche dopo l'eventuale conferimento della borsa, ma sempre, comunque, entro l'anno accademico 1966-67. Il candidato che abbia già iniziato il corso di perfezionamento dovrà produrre anche un certificato attestante che ha superato gli esami consigliati per gli anni già frequentati, con le votazioni riportate.

I titoli di studio debbono avere pieno valore legale: i certificati rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute debbono essere autenticati dal competente Provveditorato agli studi.

Tutti i certificati scolastici dovranno, inoltre, avere la dicitura: « *Per uso borsa di studio E.N.P.A.S.* ».

Le domande ed i documenti sono esenti dalla tassa di bollo giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

N.B. — Dei documenti indicati ai numeri 1), 2), 3), 4), 7), 8), potrà essere omessa la riproduzione qualora siano già stati esibiti all'Ente per conseguimento di altre borse di studio, indennità di buonuscita o assegno vitalizio, facendo richiamo all'istanza a corredo della quale furono prodotti.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno 1966-67 ai figli degli iscritti sono distribuite come appresso:

n. 1300 da L. 65.000 per le varie classi delle scuole medie superiori, con ordinamento riconosciuto dallo Stato, cui si acceda dopo il conseguimento della licenza di scuola media inferiore;

n. 700 da L. 100.000 per l'Università e gli altri Istituti statali di istruzione superiore (escluse le Accademie militari); di tali borse 200 sono riservate ai concorrenti che nel 1966-67 si iscriveranno per la prima volta ad un primo corso universitario;

n. 100 da L. 100.000 per corsi statali di specializzazione o perfezionamento post-universitario (la borsa avrà la durata massima di tre anni).

Condizioni e modalità per l'ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare i figli di impiegati od operai di ruolo dello Stato, in servizio attivo, iscritti all'*Opera*

di previdenza per il personale civile e militare dello Stato (sono esclusi i figli di dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la cui assistenza scolastica fa carico all'« Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato », ed i figli delle categorie di dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assistite dall'Istituto postelegrafonici).

L'aspirante a borse di studio per scuole medie superiori e per l'inizio dell'Università non deve essere in ritardo negli studi per più di due anni e deve aver conseguito la promozione o il diploma nella sessione estiva dell'anno scolastico 1965-66 con media non inferiore agli 8/10 (la media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie di insegnamento escluse le facoltative, l'educazione fisica — tranne che per l'Istituto magistrale — la religione e la condotta).

Il concorrente già studente universitario, oltre a non essere in ritardo per più di due anni nella carriera scolastica, deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali (prescritti dalla Facoltà o risultanti dal piano di studi individuale regolarmente approvato dal Consiglio di facoltà) per gli anni già frequentati, con media non inferiore a 24/30: detti esami, qualora non siano tutti superati nella sessione autunnale del corrente anno, potranno essere completati nella successiva sessione di febbraio, fermo restando l'obbligo per il concorrente di produrre la domanda di partecipazione al concorso entro il termine sottoindicato, con riserva di far conoscere appena possibile, e comunque non oltre il 1° marzo 1967, l'esito conseguito nella detta sessione di febbraio.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che nel 1966-67 saranno fuori corso.

Gli aspiranti a borse di studio post-universitarie debbono aver conseguito la laurea da non oltre due anni dalla data del presente avviso con votazione non inferiore ad 88/110 e non debbono essere in ritardo negli studi per oltre due anni.

Le domande debbono pervenire alla Direzione generale dell'*Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali* - Servizio assistenza climatica e scolastica, Ufficio 23°, via Santa Croce in Gerusalemme, 55, Roma o ad uno degli Uffici provinciali dell'Ente stesso entro:

il 30 *settembre* 1966 per gli aspiranti a borse di studio per scuole medie superiori;

il 31 *ottobre* 1966 per gli aspiranti a borse di studio universitarie, che nel 1966-67 si iscriveranno per la prima volta ad un primo corso;

il 15 *dicembre* 1966 per gli aspiranti a borse di studio universitarie (anni successivi al primo) e post-universitarie.

Detti termini sono improrogabili.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito agli uffici E.N.P.A.S.; non verranno accettate le domande presentate, sia pure entro i termini, presso qualsiasi altra Amministrazione.

Nelle domande deve essere precisato il corso di studi che si intenda seguire e deve essere indicato con esattezza il domicilio.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti figli di padre, o di madre, dipendente statale capo famiglia, figli di madre dipendente statale non capo famiglia, saranno graduati fra loro per ciascuna delle due categorie, con precedenza alla prima, in ragione di merito in base ai risultati scolastici; a parità di merito sarà tenuto conto della corrispondenza fra l'età e la classe frequentata e della condizione economica della famiglia, dando la precedenza agli orfani di guerra. Gli appartenenti a famiglie, che hanno già ottenuto una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo tutti i candidati le cui famiglie non hanno mai avuto alcun beneficio.

A seguito dell'attuale concorso potrà essere concessa per ogni nucleo familiare soltanto una borsa di studio.

Le borse non hanno effetto retroattivo.

L'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena espletato il concorso.

L'Ente si riserva la facoltà dell'assegnazione straordinaria dei benefici che eventualmente rimanessero disponibili dopo l'espletamento del concorso medesimo.

I documenti da produrre a corredo delle domande sono quelli indicati per i concorrenti orfani ai numeri 1), 4), 5), 6), 7), 9), oltre ad una dichiarazione dell'Amministrazione centrale, da cui l'iscritto dipende, attestante che lo stesso trovasi in attività di servizio di ruolo, con la precisazione della qualifica e della carriera di appartenenza.

Roma, addì 22 giugno 1966

Il presidente: FORESI

(5579)

MINISTERO DELLA DIFESA

Modifica dell'art. 8 del bando di concorso per l'ammissione di cento allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale e di diciotto allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1966-67.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1966, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami per l'ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale e del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri alla 1ª classe dei corsi dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1966-67 (registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1966, registro n. 5 Difesa-Aeronautica, foglio n. 118);

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 8 del decreto ministeriale 25 gennaio 1966 concernente il concorso indicato in preambolo è modificato come segue:

« La Commissione di esame, che sarà nominata con successivo decreto, sarà composta di ufficiali dell'Aeronautica militare e di professori civili ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 maggio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1966
Registro n. 13 Difesa-Aeronautica, foglio n. 296

(5646)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Caserta

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 gennaio 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Caserta;

Visto il decreto ministeriale in data 16 giugno 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Caserta nell'ordine appresso indicato:

1.	Giambitto dott. Giuseppe	punti	92,86	su 132
2.	Verghetti dott. Pietro	»	91,27	»
3.	Di Palma dott. Leucio	»	90,77	»
4.	Rianò dott. Enrico	»	90,18	»
5.	Menduni dott. Attilio	»	88,86	»
6.	Montanaro dott. Pierino	»	86,81	»
7.	Gaetti dott. Giuseppe	»	86,45	»
8.	Bonasia dott. Michele	»	82,50	»
9.	Eydoux dott. Ermanno	»	80,50	»
10.	Gaggeri dott. Ernesto	»	74,50	»
11.	Schinco dott. Emilio	»	71,09	»
12.	Coiro dott. Giovanni	»	69,72	»
13.	Camassa Gino	»	66 —	»
14.	Vietto dott. Giovanni	»	62,72	»
15.	Di Pietrantonio Saverio	»	59,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5599)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami a trecento posti di ufficiale di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio (tabella M), dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 3 marzo 1965.

Le prove scritte del pubblico concorso per esami a trecento posti di ufficiale di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio (tabella *M*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 3 marzo 1965, n. 1542, avranno luogo nei giorni 6 e 7 agosto 1966, con inizio alle ore otto, nelle seguenti sedi:

1. Torino: per i candidati del Piemonte e della Valle d'Aosta;
2. Milano: per i candidati della Lombardia;
3. Trento: per i candidati del Trentino-Alto Adige e delle provincie di Gorizia e Trieste;
4. Padova: per i candidati delle provincie di Padova, Rovigo, Treviso e Udine;
5. Venezia per i candidati della provincia di Venezia;
6. Verona: per i candidati della provincia di Verona;
7. Vicenza: per i candidati delle provincie di Belluno e Vicenza;
8. Genova: per i candidati della Liguria;
9. Bologna: per i candidati delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna;
10. Parma: per i candidati delle provincie di Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia;
11. Firenze: per i candidati delle provincie di Arezzo, Firenze, Pistoia e Siena;
12. Pisa: per i candidati delle provincie di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa;
13. Perugia: per i candidati dell'Umbria;
14. Ancona: per i candidati delle provincie di Ancona e Pesaro;
15. Macerata: per i candidati delle provincie di Ascoli Piceno e Macerata;
16. Latina: per i candidati del Lazio (esclusa la provincia di Roma);
17. Roma: per i candidati della provincia di Roma;
18. L'Aquila: per i candidati della provincia di L'Aquila;
19. Chieti: per i candidati della provincia di Chieti;
20. Pescara: per i candidati delle provincie di Pescara e Teramo;
21. Avellino: per i candidati delle provincie di Avellino e Benevento;
22. Caserta: per i candidati della provincia di Caserta;
23. Napoli: per i candidati della provincia di Napoli;
24. Salerno: per i candidati della provincia di Salerno;
25. Bari: per i candidati delle provincie di Bari e Taranto;
26. Foggia: per i candidati delle provincie di Campobasso e Foggia;
27. Lecce: per i candidati delle provincie di Brindisi e Lecce;
28. Potenza: per i candidati della Basilicata;
29. Catanzaro: per i candidati della provincia di Catanzaro;
30. Cosenza: per i candidati della provincia di Cosenza;
31. Reggio Calabria: per i candidati della provincia di Reggio Calabria;
32. Catania: per i candidati delle provincie di Caltanissetta, Catania ed Enna;
33. Messina: per i candidati della provincia di Messina;
34. Palermo: per i candidati delle provincie di Palermo e Trapani;
35. Siracusa: per i candidati delle provincie di Agrigento, Ragusa e Siracusa;
36. Cagliari: per i candidati della Sardegna.

(5731)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Approvazione della terza graduatoria di merito, concernente l'assunzione nelle Ferrovie dello Stato degli allievi della scuola professionale (laureati in ingegneria) risultati vincitori del concorso pubblico di cui alla deliberazione del direttore generale delle Ferrovie dello Stato, in data 17 settembre 1964.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 11 del 15 giugno 1966 (parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 febbraio 1966, n. 1332, concernente l'approvazione della terza graduatoria di merito, relativa all'assunzione degli allievi della scuola professionale risultati vincitori del pubblico concorso per titoli ed esame colloquio, di cui alla deliberazione del direttore generale delle Ferrovie dello Stato n. 1/A/G/4/2 in data 17 settembre 1964.

(5719)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VITERBO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Viterbo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 130 del 10 febbraio 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Viterbo;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le terne proposte dall'Ordine dei veterinari e del Comune interessato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Farina dott. Paolo, direttore di sezione della prefettura di Viterbo;

Salerni dott. Amedeo, veterinario provinciale capo;

Paltrinieri prof. dott. Sebastiano, docente universitario di ruolo in clinica medica veterinaria;

Romboli prof. dott. Bruno, docente universitario di ruolo in anatomia patologica veterinaria;

Tanda prof. dott. Salvatore, veterinario comunale capo.

Segretario:

Ricci dott. Enzo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice avrà sede in Viterbo e le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Viterbo, della prefettura di Viterbo e del Comune interessato.

Viterbo, addì 21 giugno 1966

Il veterinario provinciale: COSTA

(5437)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.